

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 101/CFA
(2016/2017)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI
COM. UFF. N. 063/CFA– RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 2016

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016)

2. RICORSO SIG. ARMIENTI GEREMIA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 2;
- AMMENDA DI € 5.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 6 C.G.S.- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016)

3. RICORSO SIG. DE LUCCHI GIORGIO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 4;
- AMMENDA DI € 7.500,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 C.G.S.- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016)

4. RICORSO SIG. PALADINI GIOVANNIA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 5;
- AMMENDA DI € 10.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE, PRESIDENTE ED IN SEGUITO AMMINISTRATORE DI FATTO DELLA SOCIETÀ U.S. PONTEDECIMO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 C.G.S.- N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016)

5. RICORSO SIG. RA FUSCO MARYLIN AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 5;
- AMMENDA DI € 10.000,00,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE, DIRIGENTE E POI AMMINISTRATORE DI FATTO DELLA SOCIETÀ U.S. PONTEDECIMO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 ED 8 COMMA 2 C.G.S.-

N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016)

Con ricorso in data 10.10.2016 la SCD Ligorna 1922 ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 6.10.2016, con la quale, in accoglimento dell'atto di deferimento della Procura Federale n. 10283/677 pf13-14 AM/ma del 29.3.2016, le è stata comminata la sanzione di € 5.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta per le condotte ascritte ai sig.ri Giovanni Paladini, Maurizio Bosio e Giuseppe Baffi, legali rappresentanti, e per responsabilità oggettiva per le condotte ascritte ai sig.ri Giovanni Paladini, Marylin Fusco e Giorgio Lucchi, amministratori di fatto, nonché al sig. Geremia Armienti, dirigente della U.S.D. Pontedecimo 1907, in quanto succeduta, a seguito di fusione avvenuta in data 26.7.2012, alla stessa U.S.D. Pontedecimo 1907.

La medesima decisione è stata altresì impugnata, con autonomi ricorsi, dai sig.ri Geremia Armienti, Giorgio Lucchi, Giovanni Paladini e Marylin Fusco, i quali sono stati riconosciuti responsabili degli illeciti loro contestati dalla Procura Federale con lo stesso atto di deferimento n. 10283/677 del 29.3.2016 e sanzionati, rispettivamente, con la inibizione temporanea per anni 2 e l'ammenda di € 5.000,00 l'Armienti, con la inibizione temporanea per anni 4 e l'ammenda di € 7.500,00 il De Lucchi, con la inibizione temporanea per anni 5 e l'ammenda di € 10.000,00 il Paladini e con la inibizione temporanea per anni 5 e l'ammenda di € 10.000,00 la Fusco.

La Corte, riuniti preliminarmente i predetti ricorsi, siccome rivolti avverso la medesima decisione, rileva che i ricorrenti, prima di affrontare il merito delle questioni controverse, hanno proposto una o più eccezioni pregiudiziali e che, in particolare, tutti hanno eccepito il mancato rispetto da parte del Tribunale Federale Territoriale Liguria del termine perentorio di novanta giorni, previsto dall'art. 34-bis C.G.S., per l'emissione della decisione di primo grado.

I ricorrenti hanno conseguentemente chiesto a questa Corte di riformare la decisione impugnata e di dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare promosso a loro carico, atteso che, nel procedimento in esame, l'atto di deferimento della Procura Federale è del 29.3.2016 mentre la decisione del Tribunale Federale Territoriale Liguria è stata pubblicata, ben oltre il prescritto termine di 90 giorni, sul Com. Uff. n. 16 del 6.10.2016, all'esito della riunione tenutasi il 20.9.2016, alla quale la discussione della controversia era stata rinviata con provvedimento del Giudice di prime cure assunto a conclusione della riunione del 22.6.2016 e pubblicato sul Com. Uff. n. 77 del 30.6.2016 (riunione, quest'ultima, che a sua volta faceva seguito alla prima, tenutasi il 10.5.2016).

Rileva la Corte che l'eccezione sollevata da tutti i ricorrenti di violazione del termine di durata del procedimento disciplinare di cui all'art. 34-bis C.G.S. ha natura effettivamente pregiudiziale ed assorbente ogni altro profilo di censura della decisione impugnata. L'esame della questione con essa posta, in quanto suscettibile di definire l'intero presente procedimento, risulta pertanto prioritario.

Come è noto, la citata disposizione, della cui violazione tutti i ricorrenti si dolgono, è stata introdotta nel C.G.S. dal decreto del commissario *ad acta* del 30 luglio 2014. Con essa sono stati stabiliti termini perentori – o più esattamente decadenziali (ai sensi del comma 6) – di durata dei procedimenti di natura disciplinare e non, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio disciplinare, e con esso della relativa azione, nonché la perdita di efficacia della sentenza di merito e di ogni altro atto processuale eventualmente intervenuti nel corso del procedimento e sino alla pronuncia di estinzione.

Ciò detto, effettivamente nel caso di specie la decisione impugnata è incorsa nella violazione dell'art. 34-bis C.G.S., dal momento che la pronuncia del Tribunale Federale Territoriale Liguria è stata pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 6.10.2016 ben oltre dunque il termine di 90 giorni decorrente dall'atto di deferimento della Procura Federale che pacificamente risale al 29.3.2016.

Né occorre indagare se nella riunione del 22.6.2016 sia stata o meno disposta dal primo Giudice – effettivamente prima che legittimamente – la sospensione dei termini di estinzione, come da provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 77 del 30.6.2016, dal momento che, come i ricorrenti rilevano, per un verso, alla data del 30.6.2016 il termine di 90 giorni per il deposito della decisione decorrente dall'atto di deferimento era già scaduto (il 27.6.2016) e, per altro verso, quand'anche la sospensione del termine fosse stata operante sin dalla predetta riunione del 22.6.2016, il termine di estinzione ex art. 34-bis C.G.S. sarebbe comunque spirato alla data del 25.9.2016, ossia una volta

scaduto il tempo utile residuo – pari a soli 5 giorni – che certamente ha ripreso a correre dopo la riunione del 20.9.2016 nella quale la controversia è stata trattenuta in decisione, stante il decorso di 85 dei 90 giorni utili già al momento in cui la sospensione sarebbe stata disposta in data 22.6.2016.

I ricorsi vanno pertanto accolti, con ogni conseguente statuizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 34-bis, comma 6, C.G.S., dovendo questa Corte limitarsi a prendere atto, in ossequio ai principi del giusto processo, dei quali la brevità costituisce importante declinazione ed ai quali anche il procedimento disciplinare federale deve adeguarsi (v. art. 2, comma 2, C.G.S. CONI, al quale si richiama l'art. 1, comma 1, del C.G.S.), che, a causa, dello sfioramento dei termini decadenziali previsti dall'art. 34-bis per la pronuncia della decisione di primo grado, è venuta meno la *potestasiudicandidegli* organi di giustizia federali.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi n. 1, 2, 3, 4, 5 come sopra proposti dalla Società S.C.D. Ligorna 1922 di Genova, dai sig.ri Armienti Geremia, De Lucchi Giorgio, Paladini Giovanni e dalla sig.ra Fusco Marylin li accoglie, annullando la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO SIG. FIORIN DENIS AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE – ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SACILESE CALCIO SSD - SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 5 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMA 2 E 4, DELLO STATUTO, - NOTA N. 1001/1114 PF15-16/GT/CF DEL 21.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 21/TFN del 06.10.2016)

La vicenda trae origine da una segnalazione - in data 5.4.2016 - del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - LND alla Procura Federale della F.I.G.C., con la quale veniva trasmesso un esposto/denuncia della società Sacilese Calcio SSD, con oggetto « ... anomalie di gestione, passaggi e trasferimenti che hanno portato sicuramente danno economico e sportivo alla Sacilese Calcio ... ».

Nel corpo dell'esposto/denuncia si faceva riferimento ai comportamenti del deferito, all'epoca dei fatti direttore sportivo della medesima società. In particolare, si segnalava la richiesta di pignoramento del sig. Fiorin di parte delle somme per le quali il Comune risultava debitore della società Sacilese, attività esecutiva, questa, posta in essere in difetto, stante la vigenza della clausola compromissoria, della prescritta autorizzazione della F.I.G.C., e si denunciava la gestione "occulta" di trasferimenti di calciatori del Settore Giovanile, che venivano fatti transitare per società dilettantistiche per approdare, poi, a quelle professionistiche.

A conclusione dell'approfondita istruttoria racchiusa in una relazione d'indagine, con numerose escussioni esperite nei confronti dei soggetti informati sui fatti, nonché dall'acquisizione di numerosi elementi anche documentali la Procura Federale riteneva fondato quanto oggetto di segnalazione nel suddetto esposto. Pertanto, con atto del 21.7.2016 la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Denis Fiorin, all'epoca dei fatti direttore sportivo della Sacilese Calcio SSD, più altri, per rispondere:

a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, 5 e 15 C.G.S. in relazione all'art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto per avere depositato avanti il Tribunale di Pordenone, Sezione Lavoro, un ricorso per ingiunzione di pagamento (poi accolto con emissione da parte del Giudice del Lavoro del decreto ingiuntivo n. 327/20 I 5 in data 10.11.2015) nei confronti della Sacilese Calcio SSD per presunti crediti maturati in ragione delle prestazioni di direttore sportivo espletate nell'interesse della predetta società, senza avere ricevuto la preventiva autorizzazione del Consiglio federale della F.I.G.C., e per aver poi attivato la procedura esecutiva tramite pignoramento presso terzi di crediti vantati dalla Sacilese Calcio SSD;

b) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del codice di giustizia sportiva per avere procurato nella Stagione Sportiva 2015/2016 e, comunque, fino al 7.1.2016, nello svolgimento in via di fatto della funzione di direttore sportivo nell'interesse della Sacilese Calcio SSD, un evidente danno sia

tecnico che patrimoni aie alla predetta società, favorendo la cessione ad altre società appartenenti sia alla Lega Nazionale Dilettanti, sia alla Lega Pro di promettenti giovani calciatori, procurandosi degli indebiti vantaggi sia di natura economica, che di natura professionale, così ottenendo il successivo tesseramento a far data dal gennaio 2016 presso la Società Pordenone Calcio (Lega Pro) con l'incarico di responsabile del Settore giovanile.

Da tali comportamenti conseguiva, secondo la Procura federale, anche la responsabilità sia diretta che oggettiva della società Sacilese Calcio SSD, ai sensi dell' art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. alla quale apparteneva il sig. Fiorin al momento della commissione dei fatti.

In relazione al predetto atto di deferimento, il sig. Denis Fiorin articolava una memoria difensiva, sviluppando difese di merito ed eccependo improcedibilità e/o nullità dell'atto di deferimento per violazione delle disposizioni contenute nell' art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S. in relazione all'art. 44, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I..

Il TFN, ritenuto che dal contesto del deferimento si evincano chiaramente le circostanze contestate dalla Procura Federale, le norme violate e le fonti di prova, disattendeva l'eccezione preliminare.

Nel merito, il TFN riteneva fondato il deferimento. Ha, infatti, considerato provato che il sig. Fiorin, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione al Consiglio federale, ha depositato presso il Tribunale di Pordenone, sezione Lavoro, un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di recuperare un credito vantato nei confronti della Sacilese Calcio SSD.

Sotto tale profilo, il TFN ha ritenuto non condivisibile l'assunto difensivo del deferito, secondo cui, appunto, la condotta dello stesso non era sanzionabile *ex art. 94 quater* N.O.LF. in quanto la previsione dell'obbligo per i collaboratori di società di serie D di stipulare accordi economici su moduli federali da depositare presso il Dipartimento, con devoluzione delle controversie al T.F.N., sarebbe stato introdotto il 4.8.2015 con Com. Uff. n. 79/A, mentre il suo contratto di lavoro a progetto è di data anteriore all'entrata in vigore della citata norma. A dire del reclamante, dunque, allo stesso non rimaneva altra strada che quella della tutela dei propri diritti innanzi la magistratura ordinaria e, quindi, del ricorso per ingiunzione di pagamento.

Reputava, invece, il TFN che il contratto di lavoro sottoscritto dal sig. Fiorin era, sì, antecedente alla normativa del 2015 (risalendo la prima sottoscrizione al 30.6.2012) e che, tuttavia, il contratto è stato successivamente rinnovato fino a giugno 2015 e l'azione giudiziaria per il recupero del credito è stata intrapresa ben dopo il 4.8.2015 (il decreto ingiuntivo reca la data del 10.11.2015 ed il pignoramento presso terzi è ovviamente successivo).

Ne consegue, secondo il Tribunale di *prime cure*, che la clausola compromissoria è stata violata dal deferito in vigenza delle nuove disposizioni federali, dovendo farsi riferimento, per la corretta applicazione della fonte normativa alla fattispecie, non già alla data di pattuizione dell'accordo, bensì a quella in cui il diritto di credito, fondato sull' inadempimento contrattuale, è stato azionato.

Quanto al secondo capo di incolpazione, il Tribunale ha considerato dimostrata, mediante le deposizioni rese dall' amministratore e legale rappresentante della società Sacilese Calcio e dal suo segretario con delega di firma, la circostanza secondo la quale lo stesso Fiorin ha incassato un assegno bancario dell' istituto di credito "Veneto Banca", emesso in data 30.10. 2015 dalla Società calcistica "Vittorio Veneto" per l'importo di € 1.500,00 a seguito del trasferimento temporaneo di due calciatori avvenuto in data 5.8.2015.

Altrettanto provata, afferma, ancora, il TFN, è la circostanza secondo la quale il sig. Fiorin, relativamente alla cessione di altri due calciatori dalla Sacilese Calcio SSD alla Eclisse Carenipievigina, ha contraffatto la firma del presidente *pro tempore* della società deferita, rilasciando delle liberatorie in ordine ai premi di preparazione, ammontanti ad € 8.130,00, con ciò procurando un evidente danno economico alla società presso la quale svolgeva le funzioni di direttore sportivo.

Con riferimento, infine, alla sanzione da applicare, tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale degli Organi federali di giustizia, il TFN riteneva congrua quella proposta dalla Procura Federale e cioè l' inibizione del deferito per anni 1 e l'ammenda di € 4.000,00 per la società Sacilese Calcio.

Il sig. Fiorin Denis (difeso dall'avv. Fabio Giotti) ha proposto appello avverso le suddette decisioni del TFN. Di seguito una rapida sintesi delle deduzioni difensive e delle conclusioni del reclamante.

Il ricorrente afferma che nell'atto di deferimento sono state enunciate in maniera sintetica e cumulativa le fonti di prova acquisite e le norme violate, mentre non risulta indicata alcuna descrizione dei fatti accaduti. Nel secondo capo di imputazione, in particolare, non si descriverebbero i fatti contestati, ma solo gli effetti e le conseguenze del comportamento del reclamante: gli indebiti vantaggi

di natura economica, infatti, sarebbero la conseguenza di uno o più fatti che nell'atto di deferimento non sono indicati.

Ribadisce, dunque, anzitutto, il reclamante l'eccezione di erronea applicazione delle disposizioni contenute nell' art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S., in relazione all' art. 44, comma 4, C.G.S. C.O.N.L., insistendo sulla richiesta di declaratoria di improcedibilità e/o nullità dell'atto di deferimento.

Con riferimento alla prima incolpazione il ricorrente richiama, in primo luogo, la decisione del TFN che ha ritenuto fondata la contestazione con la seguente motivazione: « la clausola compromissoria è stata violata dal deferito in vigenza delle nuove disposizioni federali, dovendosi avere riguardo, per la corretta applicazione della fonte normativa alla fattispecie, non già alla data di pattuizione dell'accordo bensì alla data in cui il diritto di credito, fondato sull'inadempimento contrattuale, è stato azionato ». «In sostanza», si legge in ricorso, l'Organo di primo grado ritiene «che il diritto di credito fondato su un contratto di lavoro valido fino al giugno 2015 sia autonomo e separato, ai fini della valutazione del vincolo di giustizia, rispetto all'azione giudiziaria intrapresa per il riconoscimento, e pone come limite per la violazione del vincolo di giustizia la data del 4.8.2015 dove con la pubblicazione del Com. Uff. n. 79/A è entrato in vigore l'art. 94 *quater* N.O.L.F. con il quale è stato introdotto l'obbligo per i Collaboratori della gestione sportiva di società che disputano il campionato di Serie D di stipulare con le società un accordo economico su appositi moduli federali da depositare presso il Dipartimento Interregionale con devoluzione di tutte le controversie economiche alla Commissione Accordi Economici in primo grado ed al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche in appello».

L'appellante evidenzia l'esigenza di garantire la certezza dei rapporti e delle prescrizioni a carico dei tesserati, così che ognuno possa determinare in modo consapevole le proprie scelte. Per considerare il sig. Fiorin colpevole sarebbe stato necessario verificare se nei suoi confronti esisteva un vincolo di giustizia che gli permetteva di far valere i suoi diritti dinanzi agli organi della F.I.G.C.: orbene, secondo il ricorrente tale vincolo non esisteva e, pertanto, non era necessario alcun provvedimento di autorizzazione da parte del Consiglio federale.

Insomma, secondo la prospettazione difensiva, l' Autorità giudiziaria ordinaria era l' unico organo competente a garantire al sig. Fiorin il soddisfacimento dei suoi diritti di credito, perché l'apparato giudiziario della F.I.G.C. non era in grado di spiegare un intervento diretto a tutela dei diritti, con la conseguenza che il ricorso alla Giustizia ordinaria non ha determinato alcun contrasto tra ordinamenti autonomi e quindi non può essere sanzionato.

Quanto all' altro capo di incolpazione (violazione di cui all'art.1 *bis*, commi 1e 5 C.G.S.) di cui al n. 1, lett. *b*) del deferimento, si deduce assenza di prova, mancanza di indizi, gravi, precisi e concordanti, nonché carenza di motivazione. In tale direzione il reclamante ritiene totalmente irrilevanti e inattendibili le dichiarazioni acquisite dalla Procura federale.

Con riferimento alla contraffazione della firma del presidente della società Sacilese Calcio, il ricorrente censura l'omessa indicazione delle fonti di prova dalle quali dedurre la fondatezza dell'addebito. Unica prova presunta risulterebbe essere la dichiarazione del sig. Sandrin che il reclamante, però, ritiene, come detto, inattendibile. Nessuno ha, invece, dichiarato di aver visto il sig. Fiorin contraffare le firme del presidente sulle liberatorie di alcuni calciatori.

Conclude, infine, la difesa chiedendo: in via preliminare, dichiarare improcedibile/nullo l'atto di deferimento limitatamente al secondo capo di incolpazione e per l' effetto annullare la decisione riguardante il predetto medesimo capo; in ipotesi, dichiarare improcedibile l' atto di deferimento sempre limitatamente al secondo capo di incolpazione e per l' effetto rimettere alla Procura Federale l'intero procedimento per la rinnovazione dell'atto di deferimento; in ulteriore ipotesi, prendere i provvedimenti ritenuti opportuni per salvaguardare nei confronti del deferito i principi di cui all' art. 2, comma 2, C.G.S. - Coni. Il reclamante chiede, poi, nel merito, il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla seduta fissata innanzi a questa Corte federale d'appello per il giorno 18.11.2016 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, nonché il reclamante personalmente, assistito dal proprio difensore di fiducia, avv. Fabio Giotti.

La difesa del ricorrente ha richiamato e ulteriormente illustrato i motivi d'appello, insistendo, segnatamente, in via preliminare, per l'accoglimento della svolta eccezione di nullità/inammissibilità dell'atto di deferimento e, nel merito, per il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura Federale ha illustrato il complessivo contesto nel quale si inserisce il deferimento del sig. Denis, che ha visto, in separati procedimenti, affermata la responsabilità di altri deferiti responsabili di condotte ancor più gravi di quelle addebitate all'odierno reclamante, opponendosi al proscioglimento e rimettendosi in ordine ad una complessiva rivalutazione delle condotte del sig. Denis Fiorin, anche in funzione di una eventuale revisione della misura sanzionatoria.

Terminate le illustrazioni difensive delle parti, dichiarato chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

In via logicamente preliminare deve essere, dapprima, esaminata l'eccezione di improcedibilità/nullità dell'atto di deferimento, riproposta, con specifico riferimento al capo di incolpazione di cui alla lett. *b*) del deferimento medesimo, anche in questo grado di appello.

L'eccezione è priva di pregio.

Il deferimento contiene gli elementi richiesti dalle norme di cui agli artt. 32 *ter*, comma 4, C.G.S. della FIGC e 44, comma 4, C.G.S. del CONI. Del resto, prova ne è l'ampia ed articolata difesa svolta, in ordine ad entrambe le contestazioni, dal deferito - oggi appellante. Dimostrazione evidente che le disposizioni normative prima indicate non sono state in alcun modo violate, così come non è stato leso alcun diritto di difesa dell'incolpato.

Seppur in modo sintetico, la Procura Federale ha chiaramente indicato quali siano i fatti contestati, le norme violate e le fonti di prova acquisite (peraltro, elencando dettagliatamente ben 139 documenti, pur essendo questi riferiti alle complessive condotte dei soggetti deferiti con l'atto del 21.7.2016): e ciò tanto in relazione al primo capo di incolpazione [sub. *a*) dell'atto di deferimento], quanto in relazione alla seconda contestazione [sub. *b*) dell'atto di deferimento]. Non può, infatti, condividersi l'assunto difensivo secondo cui la pubblica accusa federale ha indicato gli effetti (danno patrimoniale) di una condotta, ma non ha contestato la specifica condotta. L'accusa mossa al sig. Fiorin, infatti, è quella di aver favorito la cessione ad altre società appartenenti sia alla LND ed alla Lega Pro di promettenti giovani calciatori, al fine di ricavare indebiti vantaggi sia di natura economica, che di natura professionale, così procurando anche un danno alla Sacilese Calcio.

Nel merito, ricorso merita solo parziale accoglimento nei termini di seguito indicati.

Vi è prova, in atti, che il sig. Fiorin, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione o deroga al Consiglio federale, ha depositato avanti al Tribunale di Pordenone, sezione Lavoro, un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di recuperare un credito vantato nei confronti della Sacilese Calcio SSD. L'assunto difensivo, sul punto, non può essere condiviso.

Come correttamente già affermato dal TFN, il contratto di lavoro sottoscritto dal sig. Fiorin è sì, antecedente (30.6.2012, successivamente rinnovato fino a giugno 2015) l'obbligo (introdotto il 4.8.2015 con Com. Uff. n. 79/A) per i collaboratori di società di Serie D di stipulare accordi economici su moduli federali da depositare presso il Dipartimento, con devoluzione delle controversie al TNF, e, tuttavia, occorre avere riguardo, ai fini che qui ci occupano, non già alla data di pattuizione dell'accordo, bensì a quella in cui il diritto di credito, fondato sull'inadempimento contrattuale, è stato azionato.

Ora, nel caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo reca la data del 2.11.2015 ed il decreto ingiuntivo è stato emesso il successivo 10.11.2015, mentre l'atto di precetto è del 23.11.2015. Il ricorrente ha, pertanto, effettivamente violato la clausola compromissoria, stante la vigenza delle nuove disposizioni federali sopra in sintesi ricordate.

Dimostrata, a mezzo le complessive risultanze documentali acquisite al procedimento, anche la responsabilità del reclamante in ordine al secondo capo di incolpazione.

In particolare, può considerarsi appurato, specie alla luce delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società Sacilese Calcio e dal suo segretario con delega di firma, la circostanza secondo la quale lo stesso Fiorin abbia ricevuto (a prescindere dalla circostanza dell'effettivo incasso effettuato da soggetto eventualmente giratario del medesimo) un assegno bancario dell'istituto di credito "Veneto Banca", emesso in data 30.10.2015 dalla Società calcistica "Vittorio Veneto" per l'importo di € 1.500,00 a seguito del trasferimento temporaneo di due calciatori avvenuto in data 5.8.2015.

Comprova di ciò è dato ricavarci dalla e-mail inoltrata dalla società Vittorio Veneto Calcio alla società ASD Sacilese Calcio, del 23.3.2016, con la quale si comunicava che l'assegno di cui sopra era stato consegnato a mani del sig. Denis Fiorin, quale pagamento del prestito Stagione Sportiva 2015/2016 dei calciatori D'Arsie Mosè e SefaVeton. Tale elemento probatorio riveste una rilevante importanza ed è sicuramente dotato di certa attendibilità, provenendo da società, Vittorio Veneto Calcio, che è soggetto terzo e disinteressato.

Sotto il profilo probatorio, dunque, essendo, comunque, sufficientemente provato l'addebito, non appare decisiva la contestazione del reclamante relativa alle dichiarazioni rese in sede di audizione, dal sig. Sandrin, per "delega" del sig. Giusti. Secondo la prospettazione difensiva il sig. Sandrin ha rilasciato le dichiarazioni su delega del sig. Giusti e, dunque, lo stesso non parlerebbe «come terzo soggetto indipendente ed informato dei fatti, ma per conto del Giusti».

A tal proposito, in effetti, le censure del sig. Fiorin sembrano cogliere nel segno, atteso che non

si comprende se le dichiarazioni testimoniali siano state rese dal sig. Sandrin in prima persona, per conoscenza diretta dei fatti riferiti, oppure, come sembrerebbe sul piano formale, per conto del "delegante" (!) sig. Giusti. Risulterebbe, infatti, palesemente inammissibile una "testimonianza" resa "per conto" (su delega?!) di diverso soggetto.

Vero è, anche, che nella dichiarazione del sig. Sandrin Luigino sono indicate tutta una serie di dettagliate circostanze che fanno pensare ad una loro conoscenza diretta da parte dello stesso: « ... debbo denunciare altresì l' incasso fraudolento posto in essere dall'ex DS Denis Fiorin di un assegno bancario tratto dall' istituto di credito Veneto Banca filiale di Vittorio Veneto, emesso in data 30.10.2015 dalla società Vittorio Veneto Calcio per l'importo da e 1.500,00 a seguito del trasferimento temporaneo dei calciatori SefaVeton e D'Arsiè Mosè, entrambi della mia società a quella del Vittorio Veneto Calcio verosimilmente entrambi avvenuti in data 8.8.2015. In calce riconosco quale firma del Legale Rappresentante pro-tempore sig. Pressotto Gianpaolo già Presidente fino alla data del 3.09.2015. Vi compiego, atto a suffragare quanto sopra, copia della lista di trasferimento temporaneo avente n. DL 97111 afferente alla Stagione Sportiva 2015/2016 datata 5.8.2016, copia dell'assegno tratto su Veneto Banca».

Ad ogni buon conto, come si diceva, a prescindere dal valore probatorio delle circostanze riferite in sede di audizione dal sig. Sandrin, vi è, in atti, sufficiente dimostrazione del fatto/condotta di cui trattasi e, dunque, corretta appare, sotto siffatto profilo, l'affermazione di responsabilità del sig. Fiorin.

Le complessive risultanze istruttorie conducono a ritenere fondata anche l'incolpazione con la quale si contesta al sig. Fiorin di aver operato per favorire il trasferimento, presso società dilettantistiche, di giovani calciatori in forza alla Sacilese Calcio, allo scopo di ricavarne vantaggi economici e/o professionali e/o di danneggiare la predetta medesima società, avvalendosi, a tal fine, anche della promessa fatta ai predetti medesimi calciatori (e/o ai loro genitori) che, dopo un brevissimo periodo di stazionamento in dati sodalizi, gli stessi sarebbero stati tesserati per la società professionistica Pordenone Calcio, dove il sig. Fiorin, dopo le dimissioni dalla Sacilese Calcio, si è poi effettivamente accasato, andando a rivestire la carica di responsabile del settore giovanile.

Peraltro, premesso quanto già sopra osservato a proposito di una (inammissibile) "testimonianza" "*de relato*", le dichiarazioni del sig. Sandrin si riferiscono, come detto, a fatti specifici e dettagliati, in relazione ai quali lo stesso dimostra di esserne a diretta personale conoscenza. Ad ogni buon conto, come detto, i fatti e le circostanze riferite dal sig. Sandrin sono anche oggetto di riscontri probatori, oggettivi ed anche documentali che rendono, comunque, irrilevante o, quantomeno, non decisiva l'eventuale vizio del verbale di audizione di cui trattasi.

Essendo, quanto sopra, del tutto sufficiente ad affermare, come detto, la responsabilità del sig. Denis Fiorin in ordine alla violazione contestata *sub* lett. *b*) del deferimento, rimane non decisivo accertare la circostanza della effettiva contraffazione, da parte del deferito di cui trattasi, della sottoscrizione sulle liberatorie e in ordine ai c.d. premi di preparazione, riconosciuta e dichiarata dal TFN, negata dal reclamante. Ci si riferisce alla circostanza secondo la quale il sig. Fiorin, relativamente alla cessione di altri due calciatori (Francesco n Alessandro e Francescon Alberto) dalla Sacilese Calcio SSD alla Eclisse Carenipievigina, abbia tratto la firma del presidente pro tempore della Società deferita, rilasciando delle liberatorie in ordine ai premi di preparazione, ammontanti ad euro 8.130,00, con ciò procurando un evidente danno economico alla Sacilese Calcio presso la quale svolgeva le funzioni di direttore sportivo.

Ciò premesso, è possibile, per inciso, osservare come il suddetto assunto, pur apparendo verosimile, non può, allo stato, ritenersi provato.

Per tutto quanto sopra in sintesi esposto questa Corte ritiene che il ricorso debba essere respinto, meritando lo stesso, solo parziale accoglimento sotto il profilo della misura sanzionatoria.

Infatti, ferma restando la violazione di cui al capo *a*) di incolpazione, una complessiva rivalutazione della condotta imputata al reclamante nel capo *b*) di incolpazione di cui all'atto di deferimento, induce a ritenere che la relativa responsabilità del sig. Denis Fiorin sia imputabile, come correttamente rilevato in dibattimento dal rappresentante della Procura Federale, ad un agire incauto, più che ad una dolosa preordinazione. Comportamento, che ha comunque violato le disposizioni indicate nell'atto di deferirne e procurato danno alla società Sacilese Calcio.

Queste considerazioni, tuttavia, unitamente al venir meno della specifica responsabilità, non provata, per la contraffazione delle firme sulle liberatorie e, induce questa Corte a rideterminare, in riduzione, la sanzione che, per le ragioni sopra spiegate, avuto anche riguardo alla vicenda complessiva, alla reale portata dei fatti contestati ed alla effettiva responsabilità del sig. Denis Fiorin, si reputa congruo fissare nella misura della inibizione fino a tutto il 30.6.2017.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Fiorin Denis riduce la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 30.06.2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO CALC. DI MARTINO MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS C.G.S.- NOTA N. 1822/1112 PF15-16 SP/GB DEL 9.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 18 del 29.9.2016)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale della Toscana a seguito del deferimento del Procuratore Federale del 9.8.2016 per avere inviato il giorno precedente la gara Carpi/Empoli del 25.4.2016 valida per il Campionato di Serie A un messaggio tramite cellulare al calciatore del Carpi, Sig. Pasciuti Lorenzo, in cui si diceva testualmente “allora domani è tutto organizzato per l'1?” con riferimento all'esito della suddetta gara e per avere sollecitato il giorno stesso della gara, sempre tramite cellulare, indirizzato allo stesso calciatore Pasciuti, una risposta al precedente messaggio del giorno prima, è diretto in via preliminare all'annullamento della decisione del Tribunale Federale Territoriale della Toscana; in subordine, alla riduzione della sanzione della squalifica di anni uno per la violazione dell'art. 1-bis C.G.S.. Deduce il reclamante preliminarmente che nel caso di specie non sarebbe applicabile l'art. 1-bis C.G.S. perché assorbito dall'art. 6 C.G.S. in quanto il reclamante era stato prosciolto dal giudice di primo grado in ordine alla violazione della seconda norma non essendo stata raggiunta nel giudizio di primo grado la prova della colpevolezza del deferito per avere effettuato scommesse presso ricevitorie non autorizzate. Conseguentemente, sempre ad avviso del reclamante, non si potrebbe applicare l'art. 1-bis C.G.S. che è una norma generale di chiusura con la conseguenza che il proscioglimento per la violazione dell'art. 6 C.G.S. faceva cadere anche la violazione dell'art. 1-bis C.G.S., sicché il giudice di primo grado non aveva rispettato il principio del divieto del *bis in idem*. In subordine, il reclamante chiedeva la riduzione della sanzione inflitta dal giudice di primo grado adducendo il suo comportamento collaborativo nel corso delle indagini e la sua assoluta buona fede in quanto i suoi due messaggi all'*ex* compagno di squadra Pasciuti Lorenzo erano “il frutto di un atteggiamento scherzoso e forse anche un po' «burlesco» posto in essere forse per «impressionare» i compagni di squadra mostrando l'amicizia e la confidenza con un calciatore di Serie A quale *ex* compagno di Squadra”.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è completamente destituito di fondamento per quanto riguarda la pretesa violazione del divieto del *bis in idem* da parte del giudice di primo grado. Infatti, il calciatore Di Martino Mirko era stato deferito dalla Procura Federale per due comportamenti illeciti: il primo relativo ai messaggi “ambigui” al calciatore Pasciuti Lorenzo e il secondo in ordine alle scommesse sulle partite del campionato di serie A effettuate presso ricevitorie non autorizzate. Il fatto che l'odierno reclamante sia stato assolto, per di più con formula dubitativa, dalla seconda imputazione, non fa cadere la violazione dell'art. 1 C.G.S. per la prima imputazione, cioè per quella di avere inviato all'*ex* compagno di squadra Pasciuti Lorenzo due messaggi, tramite cellulare, con i quali si chiedeva preventivamente di conoscere l'esito della gara Carpi/Empoli alludendo chiaramente a una possibile “combine”. Il giudizio di primo grado ha accertato l'invio di questi messaggi e tale circostanza non è stata smentita dall'odierno reclamante, il quale ha cercato di difendersi affermando che si trattava di messaggi scherzosi. Dal tenore dei messaggi non sembra affatto che si trattasse di un intento scherzoso, ma era chiara l'intenzione del reclamante di conoscere preventivamente l'esito della gara al fine di poter scommettere sul risultato. Al tempo stesso si deve riconoscere il comportamento collaborativo del reclamante. Ciò induce questa Corte Federale di Appello a ridurre la sanzione della squalifica da anni uno a tutto il 31.3.2017, con conseguente riforma parziale della decisione di primo grado e con restituzione della relativa tassa.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Martino Mirko riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.03.2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO SIG. FREZZA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 43 COMMI 1 E 6 C.G.S. – NOTA N. 785/1208 PF15-16 AA/AC/CF DEL 18.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 27 del 29.9.2016)

Il signor Raffaele Frezza ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – (Com. Uff. n. 27 del 29.09.2016) che gli ha inflitto la sanzione dell'inibizione per mesi 16 per la violazione dell'art. 1-bis, C.G.S., in relazione agli artt. 61, 39 e 43, N.O.I.F. per avere, in quanto dirigente accompagnatore della ASD Leoni Futsal Club Acerra, omesso di provvedere al regolare tesseramento ed agli accertamenti medici dei calciatori Serminio e De Liguoro, impiegati in posizione irregolare in occasione della gara del Campionato giovanissimi Calcio a 5 Napoli, disputata contro la Arci Scampia (29.03.2015).

Con il proprio reclamo, il signor Frezza produceva certificati di idoneità alla pratica agonistica dei due citati atleti rilasciati in data (13.11.2014) anteriore a quella della citata gara.

Attribuiva, inoltre, a “mero disagio nella elaborazione telematica” il mancato tesseramento dei suddetti atleti.

Il ricorso merita un parziale accoglimento.

La Corte prende atto del rilascio dei certificati di idoneità alla pratica agonistica dei due citati atleti rilasciati in data (13.11.2014) anteriore a quella della citata gara (29.03.2015).

Conseguentemente, deve accogliersi il ricorso per la parte relativa alla contestata violazione del disposto dell'art. 43, essendovi prova della preventiva sottoposizione degli atleti alla prescritta visita medica.

Per quanto attiene alla violazione dell'art. 39, deve rilevarsi che, al di là dell'estrema genericità dell'argomentazione dedotta (“mero disagio nella elaborazione telematica”) non vi è in atti prova alcuna di tale disagio né sono stati forniti elementi probatori volti a comprendere in cosa tale disagio sia consistito né cosa abbia comunque impedito di procedere – magari attraverso diverse modalità o con diversi mezzi – al richiesto tesseramento.

In ragione del parziale accoglimento del ricorso, appare necessario rideterminare la durata della sanzione inibitoria irrogata, limitandone la durata fino al 30.6.2017.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Frezza Raffaele riduce la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 30.06.2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 7 febbraio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio